

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
Autorità di Bacino della Sardegna  
e  
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Sardegna**

**per il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali in materia di procedimenti relativi al P.A.I.**

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di luglio, in Cagliari presso la sede dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, in viale Trento 69 sono presenti:

- da una parte, l'**Autorità di Bacino della Regione Sardegna**, rappresentata dall'assessore regionale di Lavori Pubblici, **dott.ssa Angela Nonnis**, delegata alla presente stipula in virtù della Delibera di Giunta Regionale n°24/10 del 27/06/2013
- dall'altra l'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Sardegna**, rappresentata dal **dott. Cristiano Erriu** in qualità di presidente

**PREMESSO**

- che le attività operative derivanti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) implicano pianificazione e programmazione degli interventi di mitigazione dei rischi sul territorio, ma anche attività meramente attuative ed operative derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione del Piano sulle aree classificate pericolose a vari livelli (in particolare istruttorie ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica/geotecnica, quando prescritti);
- che attualmente tutte le attività sono svolte dalla struttura tecnica dell'Autorità di bacino (Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), con l'ausilio istruttorio dei Servizi del Genio Civile dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
- che tale procedura amministrativa, necessaria all'epoca del primo avviamento degli uffici dell'Autorità di Bacino, sovente comporta un allungamento dei tempi di risposta all'utenza finale e produce anche l'effetto di mantenere la cultura della prevenzione dei pericoli e dei rischi in seno alla sola Amministrazione regionale senza un giusto coinvolgimento delle amministrazioni locali;
- che viene rallentata anche l'attività pianificatoria in capo all'organo tecnico dell'Autorità di bacino a causa della innumerevole quantità di procedimenti istruttori che pervengono agli uffici e che sono afferenti a procedimenti operativi ordinari;
- che la situazione che si è così creata richiede l'assunzione di giusti correttivi per conseguire l'efficacia della azione amministrativa sia dal punto di vista della corretta gestione del territorio che da quello del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, esigenza manifestata anche con la proposta del disegno di legge n. 222/A di integrazione della L.R. 12 Giugno 2006 n.9, di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo in materia di assetto idrogeologico;
- che la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 " Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ha già attribuito agli enti locali anche compiti e funzioni in materia di interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico;
- che l'attribuzione ai comuni della verifica ed autorizzazione degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, e degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, la cui ammissibilità è puntualmente definita dalle norme tecniche di attuazione del PAI negli articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33, relativi alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica e da frana avrebbe come immediato risultato lo snellimento della procedura amministrativa e il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
- che il coinvolgimento degli enti locali in materia di interventi di difesa del suolo e prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico è già peraltro riscontrabile anche in altre regioni d'Italia, dove, attraverso la devoluzione di talune competenze viene consentito un puntuale riscontro a livello locale e un governo del territorio più attento con la verifica in loco degli interventi nelle aree pericolose;
- che l'approfondimento a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica favorirebbe inoltre una maggiore sensibilizzazione degli enti locali ed un accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico indispensabile per portare avanti una politica di prevenzione del rischio condivisa e attuata da tutte le amministrazioni e le istituzioni pubbliche competenti, a vario titolo, in materia di difesa del suolo;
- che l'attribuzione agli enti locali dell'approvazione degli studi di compatibilità inerenti alcune categorie di interventi ammessi dal PAI, (interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ed interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico)



- consentirebbe anche un tangibile e concreto snellimento dell'attività amministrativa con sensibile riduzione dei tempi di risposta al cittadino, oltre che una ottimizzazione delle risorse, con conseguente riduzione dei costi a carico della pubblica amministrazione;
- che nel pieno rispetto della legge regionale n. 19 del 2006, rimarrà ferma la competenza dell'Autorità di bacino, e delle sue strutture tecniche, in merito al controllo e gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione;
  - che permangono tra le attività di esclusiva competenza dell'Autorità di bacino, attraverso la sua struttura tecnica, oltre che quelle prescritte dalla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di pianificazione di bacino, anche tutte le altre di cui alla disciplina delle norme tecniche di attuazione del PAI (escluse le sole approvazioni degli studi di compatibilità degli interventi di seguito indicati) e le varianti e modifiche al PAI ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi sul territorio di cui all'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi di compatibilità degli interventi intercomunali in materia di infrastrutture a rete, in materia di attività estrattive, di sistemazione idrografica, ed in generale in materia di interventi rivolti alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico”;
  - che per le ragioni sopra esposte, si rende necessario stipulare un protocollo d'intesa tra la Autorità di Bacino della Sardegna e l'ANCI per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati di semplificazione procedurale e ottimizzazione delle risorse;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART.1 – PREMESSA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa e si intendono riportate integralmente nel presente articolo.

#### **ART. 2 – FINALITÀ DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

La finalità del protocollo d'intesa è quella di assentire le modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.A.I. in modo tale che vengano conferite ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni, previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per gli interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché per gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici. Qualora gli interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni la competenza è attribuita alla Regione.

Rimangono di competenza dell'Autorità di Bacino le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali, per gli interventi, ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica, di sistemazione idraulica, di riqualificazione degli ambienti fluviali, di mitigazione del rischio geologico-geotecnico nonché per le opere di carattere infrastrutturale, ricadenti anch'esse nelle medesime suindicate aree perimetrate, qualora soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 3 – TRASMISSIONE DEI DATI**

Le autorizzazioni concesse dagli uffici tecnici comunali dovranno essere comunicate a mezzo PEC alla Direzione generale della Presidenza - Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, all'indirizzo: [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)


#### **ART. 4 – DURATA ED EFFICACIA DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il presente protocollo d'intesa avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula ed avrà comunque validità fino alla richiesta, da una o entrambe le parti, di modifiche o integrazioni.


#### **ART. 5 – ALLEGATI**

Fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione l'allegato tecnico relativo alle N.A del P.A.I..

per l'Autorità di Bacino



per l'ANCI



**Allegato al Protocollo d'intesa in data 23.07.2013  
tra Autorità di Bacino della Sardegna e  
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)**

**Norme di Attuazione del P.A.I. – Articoli n. 24 e n. 25 modificati in base al protocollo d'intesa**

**ARTICOLO 24            Studi di compatibilità idraulica**

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 6, lettera b., nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, elevata e media sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi.

2. Lo studio di compatibilità idraulica non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

3. Lo studio di compatibilità idraulica:

- a. è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
- b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
- c. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto e le condizioni dell'assetto idraulico e del dissesto idraulico attuale e potenziale dell'area interessata, anche studiando e quantificando le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica della stessa area;
- d. verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
- e. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all'eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.

4. Nei casi in cui leggi regionali o norme di piani territoriali e piani di settore della Regione Sardegna subordinino l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da piena alla formazione di studi idraulici equivalenti agli studi di compatibilità idraulica di cui al presente articolo questi ultimi possono essere sostituiti dai primi a condizione che contengano elementi valutativi di pari livello e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

(comma modificato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. \_\_\_ del \_\_\_\_)

5. Lo studio di compatibilità idraulica è predisposto secondo i criteri indicati nell'Allegato E alle presenti norme.

6. I soggetti pubblici o privati titolari dell'attuazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità idraulica e di rischio idraulico sono tenuti a formare e trasmettere alla Regione, al fine di predisporre elementi per le eventuali varianti del PAI di cui all'articolo 37, nuove mappature delle aree pericolose interessate dagli interventi elaborate alla scala della cartografia del PAI e con formati compatibili con il SIT della Regione.

7. Per gli interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui al successivo Capo II artt. 27-28-29-30, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici, lo studio di compatibilità idraulica è approvato dal Comune. Qualora la tipologia di interventi sopra elencati interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per gli interventi relativi ad attraversamenti di corsi d'acqua, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento non elencate ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, lo studio di compatibilità idraulica è approvato con atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

(comma modificato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. \_\_ del \_\_\_\_)

## **ARTICOLO 25            Studi di compatibilità geologica e geotecnica**

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 6, lettera b., nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e media da frana sono accompagnati da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi.

2. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

3. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:

- a. è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
- b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
- c. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto e le condizioni dei dissesti attivi o potenziali dell'area interessata;
- d. verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
- e. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all'eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.

4. Nei casi in cui leggi regionali o norme di piani territoriali e piani di settore della Regione Sardegna subordinino l'approvazione di progetti localizzati in aree di pericolosità da frana alla formazione di studi geomorfologici equivalenti agli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui al presente articolo questi

ultimi possono essere sostituiti dai primi a condizione che contengano elementi valutativi di pari livello e che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

(comma modificato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. \_\_ del \_\_\_\_)

5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è predisposto secondo i criteri indicati nell'Allegato F alle presenti norme.

6. I soggetti pubblici o privati titolari dell'attuazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità da frana e di rischio geomorfologico sono tenuti a formare e trasmettere alla Regione, al fine di predisporre elementi per le eventuali varianti del PAI di cui all'articolo 37, nuove mappature delle aree pericolose interessate dagli interventi elaborate alla scala della cartografia del PAI e con formati compatibili con il SIT della Regione.

7. Per gli interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità da frana di cui al successivo Capo III artt. 31-32-33-34, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è approvato dal Comune. Qualora la tipologia di interventi sopra elencati interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento non elencate ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è approvato con atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

(comma modificato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. \_\_ del \_\_\_\_)